

## VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18  
per la richiesta del trattamento di FIS



Il giorno 6 del mese di aprile dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

 L'azienda THE FLEXX SPA rappresentata dal legale rappresentante Kaiser Axel, assistita da Daniela Filardi della Confcommercio - Imprese per l'Italia – Province di Pistoia e Prato

e  
Filcams CGIL rappresentata da Emanuela Ferretti

UILTUCS UIL rappresentata da Gennaro Strazzullo

FISASCAT Cisl rappresentata da Stefania Chicca

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dall'azienda THE FLEXX SPA, con sede legale in Pistoia -PT, via dello Scannerino, n. 34, Partita IVA 01375970470, che applica il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario

### Premesso che

- 1) il presente esame congiunto è stato effettuato in via telematica a seguito alla comunicazione inviata dall'azienda il gg. 02/04/2020 mediante pec [lorenzogregoriani@pec.it](mailto:lorenzogregoriani@pec.it) ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con la quale si informava dell'esigenza di attivare il Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 con la causale ~~±~~COVID-19~~≤~~X
- 2) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato:  
a seguito dei provvedimenti assunti dalle autorità competenti è stata disposta la chiusura la pubblico dell'attività;
- 3) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per n. 30 lavoratori su un organico complessivo di n. 31 lavoratori, per un periodo **dal 10 marzo 2020 al 12 maggio 2020** nelle unità produttive di Milano ~~¥~~Pistoia ~~¥~~Firenze ~~¥~~Torino ~~¥~~Verona ~~¥~~Valdichiana ~~¥~~Lucca ~~¥~~Merano ~~¥~~Parma come da allegato 1 (All. 1).

### Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) tale sospensione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere al Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e richiedere l'erogazione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 secondo le modalità previste dall'art. 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;




- c) la causa per la quale si richiede l'intervento del Fondo di integrazione salariale è la seguente: COVID-19;
- d) l'azienda presenterà domanda di accesso al FIS nei tempi e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dalle vigenti disposizioni in materia per l'erogazione della prestazione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il tramite della procedura telematica sul portale INPS;
- e) le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo, entro il termine di tre giorni dall'invio della comunicazione preventiva, l'esame congiunto di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento del Fondo integrazione salariale con sospensione a zero ore per il personale operante presso l'unità produttiva indicato in allegato.
- f) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di esame congiunto, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
- g) Nel caso di riapertura, l'Azienda si impegna ad attivare, anche in via telematica, il confronto con le OO.SS. In merito all'eventuale proseguo delle misure volte alla salute e sicurezza dei dipendenti e della clientela. In questa evenienza, se sarà adottata una riduzione oraria, verrà gestita a rotazione sulle mansioni fungibili, fermo restando le esigenze tecniche e produttive e le disposizioni in materia di salute e sicurezza.
- h) Si conviene di gestire e monitorare la situazione attraverso incontro periodico, anche in via telematica, e su richiesta di una delle due parti per una verifica complessiva del presente accordo.
- i) L'informazione ai lavoratori del contenuto del presente accordo avverrà attraverso assemblea in videoconferenza se possibile, o al momento del termine dell'emergenza attraverso assemblea coi normali criteri.
- j) In caso di eventuale proroga della durata del periodo di FIS inizialmente previsto le Parti potranno incontrarsi nuovamente per esaminare la situazione.
- k) Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di FIS/AO saranno anticipati direttamente dall'azienda.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto previsto dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Pistoia li 30/03/2020



THE FLEXX SPA  
Il legale rappresentante  
Kaiser Axel



Confcommercio Pistoia e Prato  
Daniela Filardi


---

Filcams CGIL 

---

Uiltucs UIL 

---

Fisascat Cisl  


---